



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimenti riuniti iscritti al numero di ruolo 200-1/2025 e 208-1/2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di **ENERGY SERVICES S.R.L.** (c.f. 03468130921), con sede in Selargius, SS 554 Km 4,200 (C.F. 03468130921)

proposta da

SIGURA MANOLO (C.F. SGRMNL82P06H856Y), nato a San Gavino M.le il 06.09.1982, residente in Samassi, Via Degli Ulivi 14, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Alghero 19, nello studio del procuratore, Avv. Maurizio Barrella (C.F. BRRMRZ59D09B354M – email: m.barrella@studiobbi.it; pec: m.barrella@pec.it), che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale, in atti

nonché da

FARCI GIUSEPPE (FRCGPP85T20B354S), nato a Cagliari il 20.12.1985, residente in Selargius e elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Via Ariosto, 11, presso lo studio dell'Avv. Rossana Perra (PRRRSN70S64H118L; fax: 070401413; pec: avvrossana.perra@postecert.it) che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sigura Manolo e Farci Giuseppe, con distinti ricorsi – depositati rispettivamente l'1.10.2025 ed il 16.10.2025, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.

I ricorrenti, ex lavoratori dipendenti della convenuta, hanno allegato e provato la sussistenza di un credito retributivo nei confronti della società, portato – quanto alla posizione del Sigura – nel decreto ingiuntivo 75/2025, concesso dal Giudice del



Lavoro in data 12.2.2025, per l'importo di € 12.815,29; e – quanto alla posizione del Farci – nel decreto ingiuntivo n. 388/2025, concesso dal Giudice del Lavoro in data 21.7.2025, per l'importo di Euro 18.461,41, oltre interessi legali, rivalutazione e competenze legali.

Il ricorso proposto da Sigura Manolo ha originato il procedimento unitario iscritto al n. 200/2025, mentre il ricorso proposto da Farci Giuseppe quello iscritto al n. 208/2025.

Le istanze di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.

2. La società convenuta non si è costituita in giudizio, né nel PU 200/2025, né nel PU 208/2025.

Con ordinanza (in data 14.1.2026) il giudice designato ha disposto la riunione dei procedimenti, trattandosi di domande proposte avverso la medesima società.

3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.

Nella vicenda che ci occupa, la debitrice, non costituendosi, non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali; l'impresa convenuta è, pertanto, soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.

4. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta sussistente in ragione dell'esito negativo dei pignoramenti tentati dai ricorrenti (cfr. doc. 3 allegato al ricorso Sigura e doc.4 allegato al ricorso Farci), nonché dalla esposizione debitoria della convenuta con l'Agenzia delle Entrate, che risulta pari, per crediti già iscritti a ruolo, ad Euro 226.413,29 (cfr. estratto ruoli



acquisito d'ufficio dalla Cancelleria).

5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il debito nei confronti della Agenzia delle Entrate.

6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della **ENERGY SERVICES S.R.L.** (c.f. 03468130921), con sede in Selargius, SS 554 Km 4,200 (C.F. 03468130921);
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore la d.ssa Bernadette Dessalvi, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale,



se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

5. stabilisce il giorno 9.6.2026 ore 10 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 15/01/2026 .

IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli

IL PRESIDENTE

Giorgio Latti



